

Segnalazione di Operazione Sospetta e strumenti di supporto per la valutazione del sospetto



Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale



Inoltre, relativamente al contrasto al finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è prevista l'estensione a tali fattispecie delle misure di prevenzione esistenti per il riciclaggio, incluso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette...

La presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti ad essi contigui, costituisce uno degli indicatori di anomalia per l'invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.



Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale



Gli obblighi di comunicazione di cui al d.lgs. 109/2007 sono distinti e autonomi rispetto a quelli di segnalazione delle operazioni sospette; essi pertanto devono essere assolti anche nel caso in cui le medesime informazioni siano portate a conoscenza della UIF mediante l'invio di segnalazioni di operazioni sospette nelle quali risultino coinvolti soggetti designati nelle liste.

Segnalazione di Operazioni Sospette

L'art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone ai «soggetti obbligati» di portare a conoscenza della UIF, mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali

"sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa".

Sospetto...

Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell'attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

Il sospetto deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni – oggettivi e soggettivi – a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.



Sospetto...

La rilevanza e l'evidenza dei motivi del sospetto attengono anzitutto alla presenza, nella fattispecie concreta, di elementi di criticità riconducibili alle casistiche individuate, elaborate e tipizzate nei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e negli indici di anomalia, direttamente individuati dal legislatore o in quelli cui le disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette fanno rinvio e la cui formulazione è demandata alle competenti autorità (art. 6, comma 4, lett. e) e comma 7, lettera b) del novellato decreto legislativo n. 231 del 2007).

CIRCOLARE 6 LUGLIO 2017




Circolare 83607 del 19 marzo 2012 Guardia di Finanza



- è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e scatta anche quando l'operazione sia correlata a fenomeni di finanziamento del terrorismo e non solo di riciclaggio;
- non è condizionato a limiti quantitativi;
- va adempiuto con tempestività, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla comunicazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto;
- Non va confusa con la <u>comunicazione al MEF</u> per le violazioni relative al denaro contante.

La segnalazione all'UIF va inviata anche nel caso in cui la prestazione professionale o <u>l'operazione sia stata rifiutata ovvero</u> non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

Percorso della Segnalazione di Operazione Sospetta



Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette.

Ancorché rivestano un ruolo importante per l'orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.

Non è possibile, infatti, definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; al tempo stesso, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.

INDICATORI DI ANOMALIA

Gli indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lett. e), consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

È compito della UIF emanare e periodicamente aggiornare gli indicatori di anomalia rivolti alle diverse categorie di soggetti obbligati.

Indicatori di anomalia e schemi di comportament o anomalo Servono al professionista per individuare anomalie nel rapporto con il cliente finalizzate a valutare l'inoltro di una segnalazione di operazioni sospette

Vengono utilizzati dalla Guardia di Finanza per valutare l'obbligo da parte del professionista di segnalare una operazione sospetta

INDICATORI DI ANOMALIA

✓ INDICATORI DI ANOMALIA

Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette pdf 203.9 KB da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni

Provvedimento della Banca d'Italia del 30 gennaio 2013 pdf 210.4 KB

Indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico

Decreto del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2012 pdf 11.6 KB

Modificazione del decreto 17 febbraio 2011 di determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari

Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 pdf 340.9 KB

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari

Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 pdf 338.5 KB

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili

Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari (link esterno)

Provvedimento del 27 maggio 2009 (link esterno)

Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

Una sintesi degli Indicatori di anomalia per i professionisti (1) (D.M. 16.4.2010) -> confermati dalla Comunicazione UIF del 4 luglio 2017

connessi al cliente:

Riluttanza a fornire informazioni ovvero inesattezza/falsità delle informazioni fornite - Sospetto che il cliente operi per conto di terzi o tenti di nascondere il titolare effettivo

> connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:

Palese incongruenza tra il profilo economico del cliente e la prestazione richiesta - Operatività palesemente antieconomica, illogica o lontana dagli usuali canoni di mercato

relativi alle modalità di pagamento:

Strumenti di pagamento incoerenti - Tecniche di frazionamento - Mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

Una sintesi degli Indicatori di anomalia per i professionisti (2) (D.M. 16.4.2010) -> confermati dalla Comunicazione UIF del 4 luglio 2017

relativi alla costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

Scopo o effetto di dissimulare o ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o di occultare origine o destinazione delle risorse finanziarie

aventi a oggetto beni immobili o beni mobili registrati:

Acquisto beni con prezzo elevato rispetto al profilo economico del cliente e senza giustificazioni - Compravendite a prezzi sproporzionati rispetto al valore di mercato, in assenza di qualsivoglia legame o convenienza economica o di informazioni su luogo/condizioni contrattuali

operazioni finanziarie:

Scopo o effetto di occultare disponibilità - Caratteri o importi incoerenti con profilo economico patrimoniale o attività - Attestazioni di cospicui depositi in banche di Paesi non cooperativi con successive operazioni di apertura e chiusura di conti

Come mi devo comportare in presenza di elementi di sospetto? Il professionista non compie l'operazione fino al momento in cui non ha provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell' operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, **ne informano** immediatamente la UIF.

SCHEMI DI COMPORTAMENTI ANOMALI

I modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali integrano gli indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti; essi sono elaborati e diffusi dalla UIF, in base all'art. 6, comma 7, lett. b), del decreto.

Un'ulteriore funzione di modelli e schemi, che pure si colloca nel solco degli obiettivi di un più efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva, è quella di fornire un feedback generalizzato alla platea dei soggetti obbligati relativamente a specifiche fattispecie di operatività, a complemento del flusso di ritorno delle archiviazioni (art.41).

SCHEMI DI COMPORTAMENTI ANOMALI

I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Redatti sulla base dell'esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e avvalendosi del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in correlazione particolari sequenze logicotemporali di fatti e comportamenti che l'esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.

SCHEMI DI COMPORTAMENTO ANOMALI

■ MODELLI E SCHEMI DI COMPORTAMENTI ANOMALI

Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 pdf 264.0 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con illeciti fiscali

Comunicazione UIF del 1º agosto 2016 pdf 206.1 KB

Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare

Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 pdf 110.6 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – operatività con carte di pagamento

Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 pdf 80.1 KB

Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 -Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust

Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013 pdf 54.6 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse

Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 pdf 31.4 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring

SCHEMI DI COMPORTAMENTO ANOMALI

Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 pdf 91.8 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività riconducibile all'usura

Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011 pdf 70.5 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 -Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing

Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010 pdf 23.1 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici

Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 pdf 71.2 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs 231/2007 – Frodi informatiche

Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 pdf 25.5 KB

Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n.231 del 2007. Conti dedicati

Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 pdf 30.1 KB

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art.6, co. 7, lett. B) del D.LGS 231/2007 – Imprese in crisi e usura

QUADERNI DELL'ANTIRICICLAGGIO



La serie Quaderni dell'antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia.

La serie si articola in due collane:

- la collana Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, realizzati all'interno della UIF, talvolta in collaborazione con altri settori della Banca d'Italia o con Istituzioni esterne;
- la collana Dati statistici presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull'operatività dell'Unità. I dati statistici sono stati pubblicati dalla UIF con cadenza semestrale, fino al primo semestre 2012, nei Bollettini Semestrali.

QUADERNI DELL'ANTIRICICLAGGIO



▼ COLLANA ANALISI E STUDI

N. 18 - Casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID-19 28 marzo 2022

N. 17 - Il profilo finanziario delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata in Italia 04 marzo 2022

N. 16 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 17 giugno 2021

N. 15 - Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere 07 dicembre 2020

N. 14 - Applicazioni suptech per l'antiriciclaggio 23 ottobre 2019

N. 13 - L'uso di contante e il riciclaggio: un'analisi del caso italiano su dati disaggregati 31 luglio 2019

N. 12 - L'impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle segnalazioni di operazioni sospette delle banche: analisi empirica del caso italiano 29 aprile 2019

ALTRE COMUNICAZIONI

✓ ALTRE COMUNICAZIONI

Comunicazione UIF dell'11 aprile 2021 pdf 201.7 KB

Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR

Comunicazione UIF dell'11 febbraio 2021 pdf 330.9 KB

Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19

Comunicazione UIF del 16 aprile 2020 pdf 168.7 KB

Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19

Comunicazione UIF del 28 maggio 2019 pdf 373.4 KB

Utilizzo anomalo di valute virtuali

Comunicazione UIF del 13 ottobre 2017 pdf 126.6 KB

Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale

Comunicazione UIF del 18 aprile 2016 pdf 202.4 KB

Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale

Utilizzo anomalo di valute virtuali pdf 25.9 KB

Utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante pdf 116.3 KB

Aggiornamento al 27 febbraio 2012


Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.

La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

Violazioni	Modalità
Ripetute	Esistenza di precedenti contestazioni della stessa violazione, ad esito delle quali essa è stata riconosciuta sussistente con irrogazione di una sanzione. Etc
Sistematiche	Quando, nell'ambito di uno o più atti di contestazione e a seguito dell'analisi da parte dell'autorità verbalizzante di un numero sufficientemente elevato di singole operazioni, di operatività e/o di prestazioni professionali, si rilevi – per la maggior parte di esse – il comportamento omissivo sanzionato dalla legge. Etc
Plurime	possono afferire anche ad una singola operatività, purché nel suo ambito si registrino più operazioni, distribuite in un apprezzabile arco temporale che, anche singolarmente considerate, presentino elementi di sospetto in base ai vigenti parametri normativi; possono riguardare anche una singola prestazione professionale, avente carattere unitario dal punto di vista dello scopo perseguito, se articolata in più operazioni distinte sul piano oggettivo o economico-giuridico che danno luogo a più fattispecie autonome ma teleologicamente coordinate o collegate. Etc
Gravi	Elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno. Grado di collaborazione con le autorità. Etc



 Violazioni ripetute senza elementi di gravità

- Violazioni plurime e gravi semplici
- Violazioni sistematiche

- Violazioni plurime e gravi qualificate
- ✓ Violazioni sistematiche e gravi

LCA

www.lcalex.it